

SEPARAZIONE, DIVORZIO E AFFIDAMENTO CON LA RIFORMA CARTABIA

Novità, prospettive e sfide

GIOVANNI BATTISTA CAMERINI
E MARCO PINGITORE



*Strumenti per il lavoro
psico-sociale ed educativo*

FrancoAngeli

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con **Adobe Acrobat Reader**



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile **con Adobe Digital Editions**.

Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella homepage al servizio "Informatemi" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

SEPARAZIONE, DIVORZIO E AFFIDAMENTO CON LA RIFORMA CARTABIA

Novità, prospettive e sfide

**GIOVANNI BATTISTA CAMERINI
E MARCO PINGITORE**

***Strumenti per il lavoro
psico-sociale ed educativo***

FrancoAngeli

Grafica della copertina: *Alessandro Petrini*

Copyright © 2023 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

Prefazione , di <i>Stefano Celentano</i>	pag. 7
Introduzione , di <i>Margherita Corriere</i>	» 15
1. Che cos'è la capacità genitoriale	» 19
1. Definizioni	» 24
2. Potestà e responsabilità genitoriale	» 27
2. L'ascolto della persona minorenn	» 33
1. Definizione di capacità di discernimento	» 35
2. Modalità di ascolto della persona minorenn	» 39
3. Competenze richieste e modalità della Consulenza Tecnica d'Ufficio	» 41
1. L'uso della clinica	» 45
2. La valutazione della personalità dei genitori separati	» 50
3. Psicodiagnosi e somministrazione di test psicologici	» 54
4. Ambiti di valutazione e di intervento del CTU e rischi di derive "trattamentali"	» 60
4. La Consulenza Tecnica d'Ufficio nei casi di violenza domestica o di genere	» 63
1. Gli incontri assistiti	» 68
5. Nomina di un esperto su richiesta delle parti	» 72
6. Intervento dei Servizi Sociali o Sanitari nei procedimenti a tutela dei minori	» 78
1. Ruolo e funzioni dei Servizi Sociali	» 78

2. Che cos'è il consenso informato	pag. 81
3. Può un Tribunale prescrivere un trattamento sanitario ai genitori?	» 82
4. È possibile imporre un cambiamento?	» 84
5. Tempi, obiettivi e finalità dell'imposizione psico-giudiziaria e sua efficacia	» 85
6. Che cosa prevede il Codice Deontologico degli Psicologi?	» 86
7. Altre criticità	» 87
8. Sulla richiesta dei Tribunali di valutazione delle capacità genitoriali ai Consulenti Familiari	» 89
7. I casi di rifiuto della persona minorenn	
ad incontrare un genitore	» 90
1. Definizione	» 94
2. Le fasi antecedenti al rifiuto	» 95
3. Il processo psicologico alla base delle cause del rifiuto	» 99
4. Il sistema padre-madre-figlio	» 104
5. Come avviene il condizionamento psicologico?	» 108
5.1. <i>Love bombing</i>	» 108
5.2. Mistificazione	» 110
5.3. Controllo	» 111
5.4. Isolamento	» 112
5.5. Missione comune	» 112
5.6. Nuova identità	» 113
5.7. Mantenimento	» 113
6. Processo psicologico del rifiuto in presenza di fratelli	» 114
7. La Consulenza Tecnica d'Ufficio nei casi di rifiuto	» 115
1. Colloqui	» 115
1.1. Colloquio CTU-CCTTPP	» 115
1.2. Colloquio con la coppia genitoriale	» 116
1.3. Colloqui individuali con i genitori	» 117
1.4. Colloquio con il figlio	» 119
1.5. Colloquio familiare	» 120
1.6. Colloqui congiunti	» 122
1.7. Colloquio di restituzione con la coppia genitoriale	» 124
2. Il consulente tecnico di parte: ruolo e funzioni	» 124
3. Conclusioni	» 127
Bibliografia	» 133

Prefazione

di Stefano Celentano*

Esistono momenti storici, quale quello della introduzione di una nuova normativa “di settore”, in cui è utile soffermarsi a riflettere sulle direzioni, univoche o discordanti, in cui si colloca il dibattito sociale e scientifico su alcuni dei temi identitari della cultura del Paese.

“*Famiglie e persone*” sono temi in cui un coacervo di fattori (l’esperienza e l’elaborazione giuridica, i contributi delle scienze sociali, il pensiero culturale, le visioni e i progetti di politica sociale, i temi declinati nel linguaggio dell’urgenza) hanno conosciuto momenti di proficua condivisione ed altri di forte e marcato contrasto; l’eterogeneità del dibattito ha tuttavia una matrice di osservazione condivisa offerta dalla elaborazione comune per cui ogni nucleo affettivo, che rappresenta una esperienza personale del singolo prima che un fenomeno ad evidenza pubblica, vive di specifiche e molteplici linee direttrici, contemporaneamente autonome e corali, a seconda di quante sono le singole relazioni personali di cui si compone, e di cui adulti e minori sono assoluti protagonisti.

L’elaborazione dell’esperienza professionale del giurista e la maturazione di una sensibilità progressista impongono oggi di interpretare la grammatica delle relazioni familiari secondo un proficuo schema concettuale che contenga in sé, in una fusione di sistema, i concetti di *persona*, *identità*, *dignità* e *legame*: l’identità affettiva, oggetto di specifica necessità di tutela “a prescindere”, trova la sua massima espressione laddove si riconosca al singolo la libertà di divenire soggetto relazionale, capace di riconoscersi in un suo simile, e di vivere a pieno la propria identità anche nel mondo delle relazioni di coppia, e nell’ambito di un progetto di condivisione a due, in cui la dimensione genitoriale può diventare elemento sostanziale su cui costruire e coltivare la propria dignità relazionale; il legame, riconosciuto dall’ordinamento

* Giudice della Famiglia presso il Tribunale di Napoli.

con ogni crisma di sacralità e con ogni ampia conseguenza giuridica, costituisce il punto di approdo di questo virtuoso e naturalissimo percorso di vita, atteso che il diritto alla famiglia e il diritto alla vita familiare ed alla genitorialità si fondano sulla necessità di offrire al singolo precisi margini di un positivo e personale “ambito di appartenenza” e gli conferiscono una importante possibilità di identificazione del sé.

Diceva Franz Liszt: “*Datemi il diritto e vi darò la giustizia*”.

La sfida odierna, nel momento storico in cui ad una riforma di settore si dà corpo e operatività concreta, è quella di valutare se attraverso un compendio di norme che nascono con un chiaro intento unificatore di questioni e situazioni specifiche, si offra al mondo delle relazioni familiari, nel momento della crisi e della disgregazione dei nuclei affettivi, un bagaglio di sistema finalizzato a garantire al tempo stesso la comprensione dei fenomeni, l’emergenza rapida delle emergenze a cui offrire tutela, la garanzia dei diritti personalissimi dei più deboli, in primis dei soggetti minori di età.

L’esame delle concrete potenzialità che l’impianto processuale della riforma “Cartabia” offre rispetto a tale obiettivo non può che prendere le mosse dal dibattito culturale e professionale che la ha caratterizzata nella sua fase di studio, dalle emergenze sociali talvolta declinate con una urgenza semplicistica e di superficie, dalle ragioni di natura politica ed economica che sovente si ripercuotono in modo non proficuo sulle scelte di politica giudiziaria, e dal tentativo, con esiti non sempre felici, di far confluire nell’impianto normativo, e nella sua matrice identitaria, le elaborazioni che la giurisprudenza recente, nazionale e comunitaria, ha offerto alla sostanza di alcuni dei grandi temi della famiglia.

La questione si sposta dunque nel tentativo di comprendere se per il Giudice, per il “nuovo” processo, per i suoi protagonisti privati, per tutte le figure professionali coinvolte, e dunque per il complessivo “sistema” delle regole della crisi familiare, i rinnovati strumenti processuali rappresenteranno un bagaglio di regole e concetti utili a garantire la tutela dei soggetti deboli, *in primis* i minori, e la predisposizione di paradigmi operativi celeri, specializzati e proficui rispetto a tale obiettivo.

Una prima lettura critica dell’impianto della riforma offre tuttavia l’idea che esistano una serie di questioni aperte, alle quali solo apparentemente si è data nuova forma, soprattutto nel disegnare il contributo delle scienze sociali nel processo; si tratta senza dubbio di una occasione mancata, perché il dibattito interdisciplinare e l’osmosi di competenze e professionalità tra i protagonisti tutti di una materia “sensibile” è senza dubbio il metodo intellettualmente e tecnicamente più proficuo al raggiungimento di obiettivi comuni.

E così, nel delimitare in modo stringato e sintetico le attività del consulente d'ufficio chiamato nel giudizio a fornire un contributo tecnico sulla valutazione delle condizioni di vita del minore e sulla sua generale "dimensione" nell'ambito delle relazioni con gli adulti, il nuovo art. 473-bis.25 c.p.c., pur chiarendo che le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità degli adulti sono consentite solo nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti connessi alla capacità genitoriale, non pare garantire il definitivo ed auspicabile abbandono della "psicologizzazione" della consulenza, con delega al consulente di compiti che sono propri del giudice e legati all'esclusivo ed oggettivo accertamento processuale, non apparendo la formulazione della nuova norma capace di elidere uno dei rischi più ricorrente nelle consulenze, e cioè quello di "psicologizzare" una condotta negativa di un adulto, approdando alla possibilità di un intervento diretto sulla personalità del genitore, con una confusione sistematica e finalistica nel processo, luogo che è invece deputato ad accertare i fatti, le condotte, e a garantire forme di tutela immediata per il minore dalle disfunzioni genitoriali, senza la previsione di prescrizioni di trattamenti sanitari a carico dei genitori per tentare di incidere sui loro comportamenti, ad eccezione di specifici e mirati interventi di carattere sociale e non clinico.

Analoghe criticità suscita la generale previsione dell'ascolto del minore, per il cui adempimento, in modo più stringente di quanto previsto al precedente art. 337-octies c.p.c., è prevista una specifica ed esclusiva attività del giudice che ne diviene regista unico secondo quanto disposto agli artt. 473-bis.4 e 5 c.p.c. La formulazione della norma, e la "tassatività" di tale regia, traduce in regola la condivisibile necessità per cui l'organo giudicante abbia contezza diretta di ogni attività all'interno del processo ed in particolare abbia conoscenza diretta del minore, raccogliendo *ex se* quel bagaglio di informazioni, anche non verbalizzate, che un ascolto "sapiente e attrezzato" può offrire; ma la stessa previsione verosimilmente nasce anche da un clima di generale di acritica sfiducia nell'operato di consulenti ed operatori sociali, che ha acquisito progressivamente la sua forza nel dibattito pseudogiuridico, spesso emotivo e sensazionalistico, legato ad episodi di cronaca che hanno avuto eco mediatica sulla base di informazioni suggestive e frammentate a cui l'opinione pubblica, e parte della politica, hanno attinto per maturare convinzioni non propriamente frutto di un approccio maggiormente laico e immune di pregiudizi, e soprattutto non privo di quella declinazione spiccatamente di parte e contrappositiva che oggi affligge diversi temi del dibattito pubblico, tra cui il macrosettore delle relazioni interpersonali e familiari, spesso non garantito da quella necessaria equidistanza ragionata e finalizzata a mantenere ferma e salda la problematicità fisiologica delle questioni. E così

il giudice, con questa previsione tassativa e inderogabile se non in casi limitati, si trova ad essere regista assoluto di un meccanismo complesso di valutazioni, ridimensionando il contributo delle scienze, percorrendo passaggi obbligatori e dovendo garantire a sé una spiccata professionalità e specializzazione anche nel dirigere adempimenti processuali che esulano dalla attività interpretativa delle norme e dalla lettura dei fatti, per espandersi nella interpretazione degli stati d'animo e nella valutazione personale e sintetica dei vissuti e delle tappe evolutive del minore. Una "solitudine" resa ancora più singolare e stridente rispetto alla platea di figure eterogenee che la riforma crea ed in parte impone, a tutela degli interessi del minore nel processo.

E se le considerazioni sin qui condotte hanno avuto un certo ruolo nella formulazione delle norme sull'ascolto, le stesse possono essere riproposte nell'ambito delle previsioni normative della riforma sul tema dell'accertamento della violenza domestica.

La riforma ha opportunamente colto la necessità di affrontare, nell'ambito della regolamentazione delle crisi familiari, tutti gli aspetti relativi alla tutela dei soggetti deboli, adulti e minori, coinvolti nel sempre più odioso e crescente fenomeno della violenza domestica, e ciò in ossequio ad un chiaro e stringente indirizzo di politica sociale giustamente connesso alla emersione del fenomeno, ed all'urgenza assoluta di tutela delle vittime. Tuttavia, una lettura critica del dibattito politico, sociale e scientifico impone di valutare come gli eventuali limiti di tale attività di approfondimento extragiuridico siano poi stati tradotti non tanto nella chiara e condivisibile finalità delle norme, ma nel loro più stringente spirito emergenziale se non addirittura nel loro indirizzo culturale.

Il tema in questione, profondo e complesso, è quello della tutela della garanzia del processo, della obbligatoria imparzialità ed equidistanza delle attività processuali rispetto alle parti coinvolte nelle singole controversie, della non sommarietà degli accertamenti se non in poche ipotesi codificate per la necessità di forme di cautela immediata, e della necessità di non rendere l'architettura del giudizio e del processo un terreno di scontro contrappositivo che sovrapponga alla laicità connessa alla attività dell'accertare, del valutare e del decidere un approccio di superficie, emotivo e meno complesso, capace di spingersi fino a confondere il tema della "regola" (l'accertamento laico ed oggettivo dei fatti) con quello della "patologia", allorché si invochi il non pertinente tema della vittimizzazione secondaria ogni qualvolta un accertamento oggettivo e privo di pregiudizio conduca ad esiti diversi dalla prospettazione di violenza, o peggio ancora a dare una accezione delle forme di violenza domestica (*Intimate parental violence*) obbligatoriamente e semplicisticamente connesse al genere della vittima e dell'autore di violenza, tralasciando di considerare che, a prescindere dai dati

di rilevazione statistica sul genere delle vittime, il processo di famiglia, in tali ipotesi, si occupa dell'accertamento delle condotte talmente disfunzionali rispetto ai canoni ordinari della capacità genitoriale (generica e specifica) che superano la natura del conflitto per spingersi in una relazione di asimmetria tra i soggetti, relazione che è assolutamente insensibile al genere proprio perché le forme di violenza domestica, per come indicate dalla Convenzione di Istanbul, sono plurime e trasversalmente rinvenibili in diverse condotte maschili e femminili, a matrice fisica, psicologica, economica, poste in essere sovente ai danni dei figli minori, secondo quanto la osservazione quotidiana degli esperti del settore insegna.

Se questa è la linea di orizzonte logico connessa alla natura ed alla finalità dell'accertamento giudiziario, ivi comprese le finalità di tutela immediata delle vittime, le nuove norme non facilitano la necessaria operatività di meccanismi immuni dal pericolo di genericità e di strumentalizzazione, lasciando all'interprete di far luce sulla portata ed i limiti del concetto di "*allegazione di violenza*" che, per rigore contenutistico, si auspica abbia natura qualificata e assuma i caratteri della specificità, proprio al duplice fine da un lato di "blindare" l'auspicabile e rapida emersione delle situazioni di violenza al fine di approntarne immediate ed efficaci forme di contrasto, e dall'altro di evitare il fenomeno della strumentalizzazione della allegazione di violenza che parte da una mancata (o talvolta negata) differenziazione del concetto di violenza da quello di conflitto (fenomeno privo della posizione di asimmetria dei suoi protagonisti) e si traduce nella proposizione al Tribunale in un unico contenitore emergenziale, di decine di dinamiche familiari in cui non sempre viene accertata la sussistenza di fenomeni di violenza, nonostante le comuni prospettazioni unilaterali di partenza.

E le nuove norme appaiono anche confuse – fatta salva la migliore interpretazione ed applicazione che la giurisprudenza vorrà offrirne in un auspicabile razionalizzazione dell'impianto – rispetto all'oggetto da demandare all'indagine del consulente tecnico, a cui non può essere delegato l'accertamento *tout court* delle ipotesi di violenza, atteso che tale attività attiene alla valutazione dei fatti storici nello specifico esercizio della funzione giurisdizionale; e pari eterogenea commistione di elementi affliggerà la funzione del giudice delle famiglie e delle relazioni, chiamato in tali ipotesi ad effettuare direttamente attività di indagine, come indicato dall'art. 473-bis.44 c.p.c., nominando consulenti tecnici esperti nel settore della violenza domestica (senza che sia chiaro come possa emergere tale specifica competenza), disponendo d'ufficio prove testimoniali, acquisendo non meglio specificate "sommarie informazioni" in una sorta di percorso artigianale, deformalizzato e parallelo all'accertamento penale, senza però quelle indispensabili garanzie del contraddittorio e del principio di non colpevolezza che operano in ambito

penalistico, e che sono parte delle fondamenta dello Stato di diritto, che introducono forme di bilanciamento delle posizioni e degli interessi di tutti i soggetti coinvolti del giudizio, anche in ossequio al necessario rigore degli accertamenti fattuali nel processo.

Le considerazioni esposte pongono in rilievo un'ultima esigenza prioritaria a tutti i procedimenti di famiglia in cui vi è prole di età minore: la garanzia del diritto alla bigenitorialità. Il richiamo a tale principio di civiltà giuridica e sociale a garanzia del minore, pilastro delle relazioni familiari, non è peregrino né generico, perché va osservato con la necessità che eventuali deroghe alla sua concreta operatività – sulla quale più volte le corti sovranazionali si sono soffermate con pronunce di condanna del nostro paese – siano giustificate da esigenze così forti da porsi come elemento oppositivo alla operatività di un principio di così generale, condivisa e fondamentale portata; dunque, ancora il tema della specificità delle allegazioni di violenza, della necessità di un loro vaglio celere, rigoroso e condotto con approccio laico, privo di pregiudizi, ed impermeabile alle questioni di genere, che sappia offrire giusti, immediati ed opportuni strumenti di tutela in favore delle presunte vittime di violenza laddove ve ne siano effettivamente i presupposti, anche a costo di una compressione del diritto alla bigenitorialità del minore se necessaria alla sua tutela, e che invece sappia dare voce e spazio operativo concreto al principio stesso, laddove tali allegazioni non siano idonee a giustificare una deroga, in una attività di giudizio oggettiva, rigorosa e condotta con approccio terzo e coraggiosamente imparziale. La sottolineatura di questo passaggio argomentativo assume uno specifico valore anche per contrastare buona parte della deriva del corposo e parallelo dibattito sulle più ampie questioni di genere (a prescindere dal tema della violenza domestica), che oggi arrivano fino a ridimensionare, relativizzare e ridurre la portata concettuale di tale principio base delle relazioni genitori-figli, introducendo forme di valutazione nel merito differente della genitorialità materna da quella paterna, e citando a sproposito il concetto di “violenza istituzionale”, con enormi pregiudizi sul funzionamento del processo, ogni qualvolta un minore è affidato alle cure paterne all'esito di un accertamento negativo sulla capacità genitoriale della madre, o allorquando all'esito di un accertamento di specifiche allegazioni, anche di violenza, le prospettazioni materne, o la sua dedotta capacità genitoriale, non risultano sopravvivere ai meccanismi del riscontro giudiziario.

Dunque, si prospettano per tutti sfide di professionalità ed elaborazioni di principi e di strumenti di tutela degli stessi, in un auspicabile dialogo tra specialisti del settore al fine di condividere la problematicità estrema connessa alle questioni in esame.

La natura eterogenea del dibattito pubblico, la presenza di derive nella

elaborazione dei contributi sociali al mondo delle relazioni, l'approccio talora superficiale ed emotivo sui temi della famiglia, a scapito della natura problematica di tutte le questioni ad essa connesse e del rifiuto di automatismi di sorta connessi invece alla tutela della peculiarità di ogni singola vicenda separativa, ed infine il dibattito politico che talora agita le forze della propaganda sui temi sociali contribuendo a letture di superficie, ed il rischio che il legislatore non offra validi ed efficaci strumenti di ausilio nella formulazione di norme e di regole, sono elementi che impongono a tutte le professionalità coinvolte nel processo di famiglia, giudici, avvocati, consulenti, di elaborare un bagaglio o di principi operativi condivisi che, slegati da letture parziali del "fenomeno famiglia", e attenti al rischio patologico dell'attivismo giudiziario, rispettino i limiti del contributo scientifico, le peculiarità della attività di difesa e rappresentanza, ed *in primis* la laicità e l'imparzialità del giudizio, indefettibili principi costituzionali connessi al migliore esercizio della funzione giurisdizionale.

Introduzione

*di Margherita Corriere**

Questa nuova opera, a firma di due illustri professionisti dei quali mi prego essere amica, Marco Pingitore e Giovanni Battista Camerini, rappresenta un importante lavoro psicoforense, redatto in occasione dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia, nell'ambito del processo di famiglia. È un libro interessante e molto utile per tutti gli addetti ai lavori, siano psicologi, psichiatri, magistrati o avvocati, in quanto affronta in maniera analitica e approfondita molti importanti temi. Spazia infatti dal concetto di capacità genitoriale e responsabilità genitoriale, fornendo importanti ed esaustivi rilievi, per poi spostare l'attenzione sull'ascolto delle persone minorenni, a cui la nuova riforma dedica gli articoli dal 473-bis.4 al 473-bis.6, con l'intenzione di rendere più pregnante l'espletamento da parte del magistrato di tale adempimento, che la novella auspica assurgere concretamente – in conformità ai principi normativi sovranazionali – a diritto imprescindibile del minore, che non deve essere trattato con sterile paternalismo, bensì come effettivo soggetto di diritti. La riforma prevede che l'ascolto venga condotto dal giudice che si può avvalere dell'ausilio di un esperto. Gli autori esaminando la normativa, giustamente, si domandano quale sarà in tale circostanza il compito dello psicologo o psichiatra che, da esperto, coadiuverà il magistrato nell'ascolto. Chi condurrà l'ascolto? Certamente una funzione meramente passiva dell'esperto non sarà per niente auspicabile, perché verrebbe meno la ratio stessa della sua nomina, ma sicuramente avrà compiti di sostanziale supporto al giudice. Non ci resta che approfondire il tema leggendo questo interessante libro in attesa dell'applicazione pratica delle norme in sede processuale e la giurisprudenza che si consoliderà nel tempo.

Il testo esamina in maniera attenta ed esaustiva il tema della consulenza tecnica d'ufficio, di cui tratta in particolare l'art. 473-bis.25 della novella,

* Avvocato, Presidente AMI sez. distr. Cosenza-Catanzaro.

che esige che il consulente tecnico d'ufficio sia dotato di specifiche competenze in base agli accertamenti e alle valutazioni che deve compiere, in modo da potere fattivamente coadiuvare il giudice per specifici interventi sul nucleo familiare onde superare i conflitti tra le parti e migliorare i rapporti relazionali tra genitori e figli. Gli autori pongono il legittimo accento su tale argomento così importante: la nuova normativa prevede che le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti siano consentite nei limiti in cui abbiano ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulla capacità genitoriale e siano fondate su protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica. Ma, di contra, viene sollevato giustamente il problema della privacy e della tutela dei dati sensibili che viene preso in esame in maniera puntuale ed esaustiva da parte degli autori. Si affronta anche l'argomento relativo alla esplicazione della consulenza tecnica d'ufficio nei casi di violenza domestica e di genere; in tali ipotesi la riforma prevede all'art. 473-bis.44 c.p.c. che il giudice può avvalersi di consulenti "*dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere*". Gli autori fanno rilevare come non esistano criteri riconosciuti, nell'ambito della formazione degli esperti, che possano sostanziare il conseguimento di tale idoneità e sottolineano correttamente che uno psicologo non ha né le competenze, né tantomeno i poteri per accertare i fatti oggetto di denuncia, che spettano invece alla magistratura. Infatti il consulente possiede altre competenze, vale a dire quelle capacità tecniche per valutare i vissuti psicologici collegati con i fatti il cui accertamento però è una peculiarità propria del Giudice.

Pienamente condivisibile il pensiero di Pingitore e Camerini sugli incontri protetti, che, con i loro iter e modus operandi, descritti in maniera ineccepibile dagli autori, provocano più danni che soluzioni, risultando spesso gravemente nocivi per i figli che ancora di più rimangono coinvolti nel vortice conflittuale dei genitori, pagandone in prima persona gravi conseguenze, soprattutto nell'ambito del loro sviluppo emotivo-relazionale.

Nell'opera viene affrontato anche un interessante e sempre attuale argomento, che è stato oggetto di numerosi eventi formativi e dibattiti: può essere prescritto dal tribunale ad entrambi i genitori o a uno di loro un trattamento sanitario? La Corte di Cassazione si è pronunciata con diverse sentenze in senso negativo, mentre alcuni tribunali e, soprattutto i tribunali per i Minorenni ancora oggi "invitano" o "prescrivono" tali percorsi psicologici o di psicoterapia, pena la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale. Gli autori, correttamente, non sono d'accordo con tali "prescrizioni", in conformità alla più recente e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, che si uniforma ai dettami costituzionali e alla normativa vigente. Ed infatti, secondo la Suprema Corte – vedasi in particolare le sentenze n. 13506 del 2015 e n. 18222 del 2019 – "*la prescrizione ai genitori di sottoporsi ad*

un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta l'imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari". Tale tipo di prescrizioni finirebbe per violare sia il principio della libertà personale tutelato dalla Costituzione, sia, in particolare, il suo art. 32 secondo comma, atteso che finirebbe per condizionare comunque le parti ad effettuare un trattamento sanitario. Ed infatti il percorso di maturazione personale dei genitori e la loro assunzione di responsabilità consapevole in tanto potrà aversi in quanto liberamente avviata, affidata al loro diritto imprescindibile di autodeterminazione. Se non sarà intrapreso liberamente, raramente potrà condurre a risultati positivi ed efficaci nel tempo per loro e soprattutto per i loro figli.

L'opera si occupa anche in maniera analitica ed efficace della problematica del rifiuto dei figli a relazionarsi con uno dei due genitori, in fase di separazione, fornendo un contributo tecnico di grande rilievo sul processo psicologico e le dinamiche relazionali disfunzionali che sono alla base del diniego di una delle due figure genitoriali, riservando, altresì, un intero capitolo al tema della consulenza tecnica d'ufficio nei casi di rifiuto.

La riforma Cartabia si pregia di voler essere innovativa e più celere a pronunciarsi in tempi congrui, promettendo più garanzie e tutela dei diritti soprattutto ai minori.

Non ci resta che verificarlo nella quotidianità dei nostri tribunali, auspicando che quanto promesso si riesca a realizzare, doverosamente segnalando eventuali criticità per migliorarne e ottimizzarne l'iter processuale.

In questa ottica ancora di più si comprende come la lettura di questo testo arricchirà professionalmente chi si occupa quotidianamente di diritto di famiglia e minorile. È doveroso pertanto un ringraziamento ai suoi autori che ci hanno fornito con la loro attenta e analitica opera un prezioso contributo per il nostro quotidiano lavoro nelle aule dei tribunali.

1. Che cos'è la capacità genitoriale

Nel corso degli ultimi anni, i Tribunali hanno trattato i contenziosi giudiziari di separazione, divorzio e affidamento effettuando una valutazione globale sulle c.d. “capacità” di entrambi i genitori.

Il termine “capacità” nella sua accezione negativa (“incapacità”) è riscontrabile esclusivamente nell’articolo 30 della Costituzione. Non è presente nella L. 54/06 e nemmeno nella L. 206/21, per cui “capacità genitoriale” rappresenta un’espressione gergale nel contesto giudiziario e psicoforense, così come la sua variante “idoneità genitoriale”.

La definizione di “capacità genitoriale” soffre, dunque, di un difetto normativo specifico richiamando una generica “idoneità” interpretata, nel corso degli ultimi anni, in maniera eterogenea dai Tribunali italiani e dalla letteratura scientifica.

Il concetto teorico di capacità/idoneità genitoriale corrisponde, pertanto, ad un costrutto giuridico, non sanitario (psicologico e/o medico). Infatti, non è possibile “diagnosticare”, da un punto di vista clinico, la (in)capacità genitoriale. In ambito clinico, nessun psicologo o medico potrebbe mai “certificare” che una persona è capace/incapace di svolgere la funzione genitoriale poiché il costrutto è di natura forense e, pertanto, non è presente in alcun manuale clinico come il DSM o l’ICD.

Tuttavia, il Tribunale può decidere di effettuare una valutazione sulla capacità genitoriale di un padre e di una madre affidando un incarico ad uno psicologo o ad un medico (neuropsichiatra infantile o psichiatra) al fine di svolgere un’indagine tecnica (consulenza tecnica d’ufficio) per valutare le capacità/incapacità genitoriali inerenti l’ambito psicologico. Se un Tribunale può disporre una CTU affidandola ad un ingegnere per comprendere le cause del crollo di un viadotto, allo stesso modo può nominare un consulente tecnico per comprendere le dinamiche relazionali tra i membri della famiglia